

COMUNE DI CHAMOIS COMMUNE DE CHAMOIS

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 verbale prot. n. 0376/2025

Oggetto: Provvedimento in materia di imposta municipale propria.

L'anno duemilaventicinque ed il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore tredici e minuti quaranta nella nuova sala delle adunanze, in presenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i/le Signori/e:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giustificato
Pucci Lorenzo Mario	Sindaco		X	
Torta Mauro	Vicesindaco	X		
Lanterna Laura	Assessore	X		

Totale Presenti: 2

Assume la presidenza il Vice-Sindaco Sig. Mauro TORTA.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46 e di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Vice-Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Seduta tolta ore 14:15 del medesimo giorno.

Oggetto: Provvedimento in materia di imposta municipale propria.

LA GIUNTA COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

PRESO ATTO che il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, ha disciplinato l' imposta municipale propria;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze MEF con decreto 7 luglio 2023 aveva individuato le fattispecie IMU in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU, aveva definito le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del MEF del prospetto delle aliquote ed aveva previsto l'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU allegando alla stessa il prospetto elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile in apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze MEF con decreto 6 settembre 2024 ha approvato il nuovo allegato A che modifica l'allegato al decreto 7 luglio 2023 e modifica le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna fattispecie, e che conferma l'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU allegando alla stessa il prospetto elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale a decorrere dall'anno di imposta 2025;

RITENUTO di proporre al Consiglio Comunale per il 2025 l'allegato prospetto delle aliquote IMU elaborato secondo le specifiche ministeriali utilizzando la menzionata applicazione informatica sul Portale del federalismo fiscale;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali ed ulteriori norme sono contenute nello Statuto comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare il presente atto può spettare alla Giunta Comunale. Relativamente alla presente proposta di deliberazione, pur rilevando che la mancata attuazione dei servizi associati e nomina dei responsabili di servizio rende difficile il buon funzionamento degli uffici, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

AD UNANIMITA' di voti palesemente espressi

DELIBERA

DI PRESENTARE E PROPORRE al Consiglio Comunale per il 2025 l'allegato prospetto delle aliquote IMU elaborato secondo le specifiche ministeriali utilizzando la menzionata applicazione informatica sul Portale del federalismo fiscale.

Prospetto aliquote IMU - Comune di CHAMOIS

ID Prospetto 7196 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,76%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/7 Abitazioni in villini - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. 0,38%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria A10, C Categoria catastale: - A/10 Uffici e studi privati - C/1 Negozi e botteghe - C/2 Magazzini e locali di deposito - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo 0,7%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 22/1/2025 alle 12:04:34

Il Vice-Sindaco
f.to Mauro TORTA



Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 29.01.2025.

Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



Pubblicato dal 29.01.2025 al 13.02.2025.

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)